



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/04/2012

ADDI' 13/04/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIC	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 158

Oggetto:

Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53, art. 36 - Disposizioni per il rinnovo delle convenzioni tra gli ATO e i Consorzi di Bonifica.



158 13 APR. 2012 *fr*

OGGETTO: Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53, art. 36 – Disposizioni per il rinnovo delle convenzioni tra gli ATO e i Consorzi di Bonifica.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 28 febbraio 2002;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 20 novembre 2001;

VISTA la Legge Regionale n. 53 dell'11 dicembre 1998, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, all'art. 36, la suddetta Legge prevede:

- Al comma 1, che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 14 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;
- Al comma 2, che i soggetti gestori dei servizi idrico integrato di cui alla L.R. n. 6/1996, che nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 36/1994 alle spese consorili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni ai cui al comma 3;
- Al comma 3, che, ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le Autorità d'Ambito di cui alla L.R. n. 6/1996 debbono stipulare con i Consorzi di Bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 40;
- Al comma 4, che le Autorità d'Ambito e i Consorzi di Bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 40 della L.R. n. 53/98;



158 13 APR. 2012 *fr*

ATTESO che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3689 del 25 giugno 1999 è stata approvata la convenzione tipo prevista dall'art. 40 della L.R. n. 53/1998 ai fini della regolazione dei rapporti tra i Consorzi di Bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato;

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta deliberazione, sono state sottoscritte le convenzioni tra i Consorzi di Bonifica e le Autorità d'Ambito degli ATO 1, 2, 3, 4 e 5, e che tali convenzioni sono scadute il 31 dicembre 2005;

ATTESO che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 692 del 26 settembre 2008 è stato approvato il nuovo testo della convenzione tipo modificando ed integrando le delibere precedenti;

CONSIDERATO che sulla base della DGR 692 del 26/09/2008 sono state sottoscritte le convenzioni con scadenza 31/12/2010;

CONSIDERATO che l'art. 36 della citata L.R. n. 53/98, al comma quarto stabilisce che i Consorzi di Bonifica e le Autorità d'Ambito provvedono alla stipula delle convenzioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera d'approvazione della convenzione tipo, e che, trascorso inutilmente tale termine, la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula delle convenzioni stesse;

CONSIDERATO che il termine stabilito è decorso senza che le convenzioni negli ambiti territoriali ATO1, ATO2, ATO3, ATO4 E ATO5 siano state stipulate;

RITENUTO opportuno stabilire che il canone annuo lordo dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato sia adeguato al canone già previsto nelle convenzioni scadute, precedentemente sottoscritte dai Consorzi di Bonifica e dalle Autorità d'Ambito, aggiornato annualmente al tasso di inflazione programmato;

CONSIDERATO che il canone, che deve contribuire annualmente alle spese dei Consorzi di Bonifica che adempiono ad un servizio obbligatorio di pubblica utilità, dovrà comunque essere corrisposto dalle Autorità d'Ambito ai Consorzi stessi anche per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo delle convenzioni previste al comma 3, art. 36 della L.R. n. 53/98;

CONSIDERATO che viene richiesto dagli ATO la revisione della convenzione e la revisione della L.R. 53/98;

CONSIDERATO che le convenzioni sono scadute il 31/12/2010 e nelle more degli adempimenti normativi e della predisposizione della nuova metodologia è necessario provvedere al rinnovo delle convenzioni fino alla modifica della normativa in materia e comunque entro un anno;

CONSIDERATO che la convenzione tra ATO2 e il Consorzio di Bonifica del Tevere e Agro Romano dovrà essere rivisitata, anche per tener conto delle mutate zone urbanizzate, verrà considerata con Deliberazione specifica;

PRESO ATTO che il presente atto non comporta impegni di spesa;



158 13 APR. 2012 *fr*

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.

1. Di procedere alla immediata sottoscrizione delle convenzioni, in quanto urgenti e indifferibili, per evitare la riduzione della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua, dei canali e delle strutture di bonifica connessi alla sicurezza delle aree urbanizzate.
2. Di stabilire che il canone annuo dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato sia adeguato rispetto alle convenzioni scadute, precedentemente sottoscritte dai Consorzi di Bonifica e dalle Autorità d'Ambito, adeguate al tasso annuo di inflazione programmato.
3. Di stabilire che il canone, che contribuisce alle spese dei Consorzi di Bonifica che adempiono ad un servizio obbligatorio di pubblica utilità, dovrà essere corrisposto, dai Soggetti gestori del servizio idrico integrato, ai Consorzi stessi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione delle convenzioni, anche per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo delle convenzioni previste al comma 3, art. 36 della L.R. n. 53/98;
4. Che le Autorità d'Ambito provvedano, entro 60 giorni dalla notifica della presente Deliberazione, alla sottoscrizione delle relative convenzioni rideterminate ed adeguate al tasso annuo d'inflazione programmata.
5. Che trascorso inutilmente tale termine, la Regione eserciterà i poteri sostitutivi previsti dall'art. 36 della L.R. 11 dicembre 1998 n. 53 nei confronti delle Autorità d'Ambito inadempienti, nominando, con Decreto del Presidente della Regione, i Commissari ad Acta ai sensi dell'art. 41 dello Statuto della Regione Lazio.
6. Che le convenzioni sottoscritte saranno rivisitate a seguito della modifica della Legge Regionale 53/98 e all'applicazione della metodologia prevista dall'art. 66 del DLgs. 152/2006, comunque entro un anno dalla pubblicazione della presente Deliberazione.
7. Di stralciare dalla presente Deliberazione la convenzione tra ATO2 e Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano che verrà trattata con Deliberazione separata in quanto sono mutate le aree urbanizzate.
8. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 13 APR. 2012

